

XLIII.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1889

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Congedo — Discussione del progetto di legge relativo al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1887-88 — Osservazioni del senatore Saracco e risposte del ministro dei lavori pubblici — Approvazione di un ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanze e di tutti gli articoli del progetto di legge — Discussione del disegno di legge per facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla concessione antifillosserica di Berna — Dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio e spiegazioni del senatore Cambray-Digny, relatore — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dei due articoli del progetto dopo osservazioni del senatore Cavallini e risposta del ministro — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge discusso ed approvato per articoli nella seduta precedente per modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato 1° luglio 1889 e dei tre progetti discussi nell'odierna — Relazione di petizioni — Discussione del progetto di legge: Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6051, serie 3^a, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industria delle vernici — Approvazione dell'art. 1 — Discorrono sull'art. 2 i senatori Cavallini, Majorana-Calatabiano, relatore, Busacca, ed il ministro delle finanze — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.

Sono presenti i ministri delle finanze, del Tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio; più tardi intervengono il ministro della guerra ed il Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rossi Alessandro prega il Senato di concedergli un congedo di quindici giorni per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo si intenderà accordato.

Il signor senatore Finocchietti, per causa di grave malattia, scusa la sua assenza dal Senato.

Discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo della Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1887-88 » (N. 67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1887-88 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge.

(V. stampato N. 67).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Mi conceda il Senato pochi minuti della sua benevola attenzione, perchè dovrò discorrere di un affare che mi è quasi personale.

Discutendosi nell'altra Camera il disegno di legge sottoposto attualmente alla deliberazione del Senato, la Commissione generale del bilancio propose e la Camera dei deputati approvò l'ordine del giorno di cui vado a dare lettura:

« La Camera, riservando ogni diritto dello Stato circa l'addebitamento dei noli sul materiale rotabile ferroviario alle Casse per gli aumenti patrimoniali sul conto speciale n. 29, invita il Governo a riprendere in esame l'argomento e provvedere alla regolare applicazione dei contratti stipulati ».

La questione trattata in seno alla Commissione generale del bilancio piglia origine dal fatto, che l'Amministrazione dei lavori pubblici, quando io aveva l'onore di dirigerla, in ossequio alla legge del 27 aprile 1885 ha dovuto presentare insieme al conto consuntivo dell'esercizio finanziario del 1887-88 i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese delle Casse patrimoniali delle ferrovie, che si riferivano al triennio 1885-1886, 1886-87, 1887-88. Di qui appariva, che le spese sostenute in questo triennio per noleggio di materiale mobile posto a disposizione delle Società esercenti, onde supplire alle deficienze di quello esistente, e punto corrispondente ai cresciuti bisogni del traffico, erano state addebitate alle Casse per gli aumenti patrimoniali. Per contro la Commissione generale del bilancio dell'altra Camera mostrò di dubitare che questa spesa dovesse essere sopportata dalle Società, ma prima di pigliare il suo partito, desiderò conoscere quale fosse al riguardo l'opinione del ministro dei lavori pubblici.

Ora io lascio la parola al relatore della Commissione generale del bilancio dell'altra Camera, l'onor. Buttini, e leggo quello che sta scritto nella relazione:

« Il ministro non solo non contrastava l'opinione manifestatasi tra i commissari, ma dichiarava di sollevare la questione ancora più grave, pregiudiziale, che i noli dovessero essere per intero e sempre a carico della Società: argomentando a favore della sua tesi da varie disposizioni del contratto, tale questione (diceva ancora il ministro) non era mai stata ancora trattata, ed esprimeva perciò il desiderio che non ne venisse in qualsiasi modo pregiudicata la soluzione.

« Udite queste dichiarazioni, la Giunta generale, lieta di aver appreso che l'onorevole ministro dei lavori pubblici avesse data alla questione tutta l'importanza che la sua natura ben meritava (meno male che non ha detto espressamente che il ministro precedente non ci aveva data alcuna importanza), fidente nell'ulteriore studio che il medesimo sarà per farne, si è determinata a proporre l'ordine del giorno rispondente ad un tempo agli intenti suoi ed a quelli del Governo », del quale ho dato pur dianzi lettura al Senato.

Ora, o signori, io comprendo benissimo, o almeno credo di comprendere, che questo linguaggio così austero e reciso, com'è questo posto in bocca dell'onorevole signor ministro dei lavori pubblici, dovesse riescire e suonare gradito agli orecchi di un'Assemblea che sa e sente di essere solo sovrana, fino a dimenticare qualche volta che in materie contrattuali lo Stato ha gli stessi diritti ed i medesimi doveri verso i terzi, punto diversi da quelli che le altre parti contraenti tengono verso lo Stato.

Onè è che il signor ministro dei lavori pubblici può essere certo di raccogliere sempre il plauso di quell'Assemblea ogni qualvolta gli avverrà di denunciare soprusi tentati o compiuti dalle Società, od arriverà a scoprire qualche atto di debolezza del Governo per favorire gli interessi delle Società.

Nè io, d'altronde, intendo muovergli il più lontano rimprovero di ciò che ha detto, ed ha lasciato che si dicesse. L'onor. signor ministro era nel suo pieno diritto sconfessando in modo così assoluto l'opera compiuta dal suo predecessore, e potrei dire dai suoi predecessori, e soggiungo che ha più propriamente compiuto un dovere, se ha creduto che il ministro che lo ha preceduto su quel banco non abbia tutelato abbastanza gli interessi dello Stato con-

tro le prepotenze delle Società concessionarie dell'esercizio.

Ma io prescelgo ancora di comparire avanti al Senato con la veste di accusato, e siccome l'accusato ha il diritto della parola, io mi permetto di osservare rispettosamente al signor ministro dei lavori pubblici che egli si è ingannato, e si è ingannato a partito, quando ha detto che la questione sollevata nella Camera elettiva non era stata trattata prima che egli pigliasse in mano la direzione del Ministero dei lavori pubblici. Se avesse avuto la cortesia di gettare uno sguardo sopra il documento n. 32, allegato al progetto di bilancio per l'anno 1888 e 1889 che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento, avrebbe trovato la prova la più evidente che la questione non era affatto nuova, e si era invece, come ragion voleva, trattata e risolta nel modo il più chiaro e reciso. Può essere che sia stata risolta male nei riguardi amministrativi e sarà ventura che l'onor. Finali sia arrivato in tempo a correggere l'errore del suo predecessore, ma basterà che io dia lettura di alcuni punti del citato documento, perchè il Senato si faccia persuaso che la questione si era ampiamente trattata ed aveva ricevuto una soluzione.

Ed ecco come la cosa veniva annunciata al Parlamento:

« Le Casse degli aumenti patrimoniali sono dai contratti di esercizio chiamate a sostenere oltre alle spese per miglioramenti delle linee e nuovi impianti richiesti dall'aumento del traffico, anche diverse altre categorie di spese enumerate nell'art. 59 del capitolato per la rete Mediterranea ed Adriatica, fra le quali ha particolare importanza quella per l'aumento del materiale rotabile e di esercizio.

« L'art. 2 della legge 27 aprile 1885 metteva già a disposizione del Governo una somma di 15 milioni per provvista di nuovo materiale mobile per la rete Mediterranea, Adriatica e Sicula nel primo biennio di esercizio. E tale somma venne stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ripartendola in parti eguali nell'esercizio 1885-86 e 1886-87.

« Ma la quantità di materiale che era possibile ordinare con quel fondo, ora completamente impegnato, era lungi dal poter mettere la dotazione delle tre reti in giusto rapporto coi bisogni del traffico, già acquisito alle nostre fer-

rovie allorquando entrarono in vigore i nuovi contratti, ed allo sviluppo che il medesimo avrebbe assunto nel primo biennio di esercizio; cosicchè fu d'uopo rimediarsi con noleggi, e le Casse dell'aumento patrimoniale a cui si dovette ricorrere per nuove provviste all'iniziarsi del terzo anno di esercizio dovettero sopportare oneri assai maggiori di quelli che loro sarebbero derivati dai soli bisogni richiesti dall'aumento del traffico, trovandosi obbligati a colmare anche deficienze che quel fondo di 15 milioni non era atto a coprire.

« Avvenne perciò (soggiungeva allora l'Amministrazione) che in corso degli esercizi 1887-88 e 1888-89 venne impegnata, per ordinazione di materiale mobile, la spesa di 52,400,000 lire, che le Casse degli aumenti patrimoniali si sono procurate mediante emissione di obbligazioni ferroviarie.

« Ma neppure al chiudersi del corrente esercizio 1888-89 (osserva l'Amministrazione) potrà ritenersi portata a condizioni normali la dotazione in materiale mobile di tutte le nostre grandi reti ferroviarie, cosicchè anche le spese da farsi nel prossimo esercizio delle Casse degli aumenti patrimoniali risentiranno l'influenza della deficienza iniziale di materiale mobile, e può valutarsi a non meno di 20 milioni di lire, per quanto oggi è lecito di fare previsioni, la somma che in quell'esercizio si dovrà spendere se si vorrà durante il medesimo raggiungere lo stato normale di cose e fare cessare la necessità di ricorrere a noleggio di veicoli in così larga misura, come si è dovuto fare per lo passato ».

Io lascio molto volentieri al senno del Senato di decidere se questo linguaggio non dovesse essere considerato come la prova più manifesta che la questione era stata trattata ed ampiamente trattata, e forse l'onorevole ministro non ha posto mente che il ministro di allora avrebbe dato prova della maggiore insipienza se non avesse nemmeno avvertito che in ciò vi era una questione da risolversi. Ma siccome in materia di responsabilità sta bene che ciascuno pigli nettamente la parte che gli spetta, desidero informare il Senato che, dato e riconosciuto il fatto della deficienza iniziale del materiale mobile consegnato alle Società, non ho saputo trovare il più lontano dubbio a che la spesa per il nolo del materiale mobile destinato

a supplire parzialmente a questa deficienza dovesse essere posta a carico delle Casse patrimoniali fino a che il nuovo materiale mobile, che infrattanto era stato ordinato per molte e molte diecine di milioni, venisse posto a disposizione delle Società esercenti.

Ciò che non si poteva ottenere in breve giro di tempo, giacchè tutti sanno che deve correre assai tempo fra l'ordinazione e la consegna del materiale d'esercizio, chiamatelo come volete, locomotive, carri, bagagliaio, vetture: allora specialmente che si vuole (come vogliamo noi) che le ordinazioni si diano possibilmente in paese.

Avrò dunque errato, ma confesso che la spesa del noleggio (tranne il caso in cui le Società fossero in colpa) mi è apparsa tale nel decorso triennio, che dovesse essere addebitata alle Casse degli aumenti patrimoniali, a quella guisa e per le stesse condizioni onde avviene, senza che alcuno di mente sana possa dubitarne, che gli interessi delle obbligazioni ferroviarie che si emettono per l'acquisto di materiale mobile sono sopportati dalle Casse anzidette.

Comunque sia, la questione è stata posta innanzi al Parlamento, e mi piace aver inteso che il signor ministro ritiene che i diritti dello Stato sono tuttora integri ed illesi. Ma noi ci troviamo in presenza di due dottrine affatto diverse ed opposte, e tutti intendono che ci ha da essere una soluzione.

Se il signor ministro dei lavori pubblici con la sua grande autorità e per quell'eloquenza persuasiva che lo distingue arriverà a persuadere le Società che esse devono pagare del proprio questi quattro o cinque milioni addebitati alle Casse, prometto che gli porterò tutta la mia personale e la più sincera felicitazione. Intanto però egli mi deve permettere che caldamente lo preghi a volere, in ossequio all'ordine del giorno che ha accettato dalla Camera dei deputati, prendere quanto più presto può le sue definitive risoluzioni.

Se ancor non ha compiuto gli studi necessari, procuri di compierli sollecitamente; ma una soluzione non deve farsi aspettare più a lungo, e se i mezzi persuasivi non dovessero approdare ad una amichevole definizione, egli sa per qual via ci si deve arrivare. Io lo dico con tutta la sincerità dell'animo mio, sarò lietissimo se la soluzione tornerà intieramente, o

parzialmente se si vuole; a beneficio dello Stato, poichè le considerazioni e gli interessi della cosa pubblica stanno troppo al disopra dei riguardi personali.

Ma l'onor. ministro deve pur comprendere che io non posso rimanere più a lungo sotto un'accusa così grave come questa, di aver manomesso gli interessi dello Stato a profitto di private Società e di non aver provveduto a dovere all'osservanza dei patti contrattuali. Intanto però fino a quando sia dimostrato che io mi sono ingannato, il signor ministro ed il Senato consentiranno a me di credere che ho fede di avere operato anche questa volta con rettitudine di mente e con quell'imparzialità di giudizio, egualmente aliena da qualunque debolezza verso le Società ferroviarie, quanto abborrente dall'insana dottrina, la quale reputa giovevole alla cosa pubblica che Stato e Società si trovino fra di loro in condizione di ostilità permanente.

Spero che questa mia preghiera sarà accolta benevolmente dal signor ministro dei lavori pubblici, e non aggiungo altro.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. signor ministro dei lavori pubblici.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Dispiace a me grandemente che una questione di grave momento, la cui risoluzione non può essere presa se non con l'esame e con la comparazione di parecchi articoli di contratti e di capitoli, dispiace a me grandemente, ripeto, abbia dato motivo all'onor. Saracco di vedere un accusatore, un accusato, un'accusa.

Io credo che, per quanto sottilmente egli indagherà, in nessuna parola da me proferita nell'altro ramo del Parlamento troverà cosa che non significhi il più alto rispetto per la sua persona; in nessuna mia parola troverà cosa, la quale possa giustificare la proposizione attribuitami, che egli non abbia curato, nel senso che ha creduto il migliore, l'interesse dello Stato.

Non dico la proposizione, che pure egli ha proferito, di manomissione degli interessi dello Stato.

Non è una sola questione che si è trattata alla Camera dei deputati; se ne sono trattate varie intorno alle convenzioni ferroviarie.

Credo che l'onor. senatore Saracco non abbia guardato a quelle discussioni; perchè altrimenti potrebbe aver la prova che io del mio meglio, certo con meno buoni argomenti di quelli che egli avrebbe saputo addurre, ho sostenuto, difeso in più occasioni la regolarità degli atti della precedente amministrazione.

Nella questione di merito che egli ha trattato brevemente, ma con tutti gli argomenti che si possono mettere avanti a favore d'una tesi, mi permetta di non entrare.

Non è mai facile rispondere ad un discorso dell'onorevole Saracco e mettersi in opposizione a lui.

Ma se io pretendessi oggi di confutare le sue osservazioni in merito, la mia risposta provocherebbe una replica che sarebbe raccolta; e ciò non sarebbe, a mio credere, a vantaggio della cosa pubblica.

Debbo quindi solo spiegare come sia avvenuto quell'ordine del giorno, del quale egli si querela, e come io l'abbia accettato.

Io riposava tranquillo riguardo alla questione dei noli; non avevo mai portata la mia attenzione su tale argomento, perchè non ho lo spirito disposto a credere, che i miei predecessori od altri abbiano commesso errori nell'applicazione dei contratti ferroviari; anzi son portato a ritenere *a priori* che tutto ciò che si è fatto, sia fatto bene.

Del resto un errore d'interpretazione che fosse commesso in una cosa complessa, non scemerebbe menomamente la stima, la reputazione della persona, che per avventura fosse in esso incorsa.

Non nell'esame del conto consuntivo 1887-88, ma nell'esame dello stato di previsione della spesa pel Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1889-90, fu sollevata la questione, che si trova svolta nelle pagine 24 e 25 della relazione.

Trasandando certe considerazioni generali, mi permetta il Senato di leggere l'ultima parte che dice:

«Altra grave questione sembraci quella di considerare se sia conforme al contratto il porre a carico delle Casse patrimoniali il nolo dei veicoli nella data misura che par finora ammessa dall'Amministrazione.

«Sembra alla Giunta che così facendo siasi dal

Ministero variata notevolmente la disposizione contrattuale accrescendo l'onere dello Stato. E trattandosi di questione importante, sarebbe stato forse più prudente sentire il Collegio degli arbitri prima di gravare la Cassa di circa 3 milioni»: poteva dire circa 4.

«Ma poichè sembra che la interpretazione data non impegni assolutamente il Governo nell'avvenire; confidiamo che egli vorrà esaminare la grave questione; e frattanto l'invitiamo a voler fare eseguire nel modo più accurato ed efficace il controllo del conto percorrenze dei veicoli e delle locomotive, elementi indispensabili per dare applicazione al contratto».

Questo era il pensiero della Commissione generale del bilancio, espresso nel riferire intorno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

E, siccome taluni deputati chiamati sulla questione da queste considerazioni della relazione, m'interrogarono in proposito, quando si discuteva il bilancio, io risposi colla massima riserva; anzi mi fermai specialmente sull'ultima parte delle parole che ho lette, e dissi che era una questione molto ardua il determinare la misura di questi noli rimborsabili; perchè la misura dei noli dipende dalla percorrenza; e che il determinare la percorrenza per vedere se sia stata nei limiti previsti dal capitolato, o se li abbia sorpassati, era una questione di fatto, la quale aveva bisogno di molte indagini statistiche onde essere risolta.

Ed io credeva che la cosa fosse finita lì.

La stessa Commissione generale del bilancio però tornò sulla questione, quando fu chiamata a riferire intorno al resoconto consuntivo dell'anno 1887-88.

Quello che risolvesse la Commissione è inutile che io ripeta, perchè l'ha ricordato testualmente l'onor. Saracco.

Poteva io trascurare una questione per due volte così solennemente posta?

Chiamato innanzi alla Commissione, io le proposi una questione più alta, che non fosse quella della misura dei noli.

Citai gli articoli del contratto e del capitolato che mi pareva fossero a sostegno della mia tesi; dissi che aveva bisogno di continuare negli studi, e pregai la Commissione stessa che voleva proporre un ordine del giorno, che lo

facesse, ma in modo che la questione non fosse in alcun modo pregiudicata.

E l'ordine del giorno votato a proposta della Commissione generale del bilancio fu accettato da me, appunto perchè io credeva e credo che la questione non sia da esso in alcun modo pregiudicata.

L'onorevole Saracco mi fa censura di non avere affermato cosa interamente corrispondente al vero, quando dissi alla Commissione generale del bilancio che vi era una questione più grave, pregiudiziale, che non era stata trattata.

Ora l'onorevole Saracco ha letto alcuni brani dell'allegato n. 32 al progetto di bilancio da lui presentato, per dimostrare che la questione fu trattata.

Domando perdono; in quell'allegato vi sono delle affermazioni; l'Amministrazione, la quale non poneva in dubbio il suo obbligo, ha creduto di adempierlo a quel modo.

Può darsi, che abbia risolto giustamente; ma la questione che io posi, dopo accurato esame di questi molteplici articoli di contratti e di capitolati, che non usano sempre la stessa locuzione, e il cui significato resta sempre incerto, almeno a menti non abbastanza acute, com'è la mia, era veramente nuova: ed essa sovrastà a quella speciale dei noli e del loro ammontare.

Infatti, posto il debito della Cassa per gli aumenti patrimoniali, il vedere se si debba pagare più o meno è questione non senza importanza finanziaria; ma, in ordine al concetto giuridico e ideale, non dubito di chiamarla una questione secondaria.

Nella lettura di tanti articoli, che per essere posti in armonia tra di loro han bisogno delle illustrazioni, che vengono o dalle postume relazioni fatte o dal Governo o dalle Commissioni dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, o dalla discussione, sorgono non poche incertezze; per modo che qualche volta la mente martellata dal dubbio, dispera quasi di arrivare allo scoprimento della verità.

A me si presentano due questioni sostanziali che accenno soltanto.

Sono le Casse degli aumenti patrimoniali che debbono provvedere con emissione d'obbligazioni all'acquisto del materiale che occorre per l'aumento dei traffici; ma gl'interessi delle

obbligazioni che si emettono a quest'uopo debbono stare a carico delle Casse degli aumenti patrimoniali o a carico delle Società esercenti? Il dubbio può significare una ingenuità di mente; ma tuttavia, almeno nelle parole della legge, trova fondamento questa opinione; e se per avventura potesse risolversi nel senso che il servizio degl'interessi dovesse stare a carico della Società, è evidente che anche i noli i quali stanno in rappresentanza degl'interessi risparmiati per un materiale mobile non acquistato, dovrebbero stare a carico della Società.

Ma questa è una questione che io non ho studiato ancora perfettamente; e che dovrà essere proposta agli interessati e quindi essere risolta, non da me, ma da quella autorità che è preposta a risolverla.

Ma v'è un'altra questione: che cosa è l'aumento del traffico?

È l'aumento che si verifica dal 30 giugno 1865 in poi, o è l'aumento che si verifica sul prodotto iniziale nella somma di 100 milioni per la Società Adriatica e di 112 milioni per la Mediterranea, prodotto iniziale che fu base alle convenzioni e ai capitolati?

Io non pretendo risolverla, ma dico che è una questione la quale merita d'essere studiata; e tanto più studiata in quanto che la Cassa per gli aumenti patrimoniali regolarmente non deve funzionare se non dopo che siasi verificato un aumento di prodotto su quello iniziale.

Ora non parmi che nel documento di cui l'onor. Saracco ha dato lettura sia trattata nè l'una nè l'altra quistione.

Può darsi che i dubbi sorti intorno alla interpretazione del contratto siano insussistenti; ma l'onor. Saracco ha dichiarato egli pure che non fa nessuna opposizione a che queste questioni siano studiate....

Senatore SARACCO. Lo desidero, e se potessi lo vorrei.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*... Desidera e vuole che siano studiate e sarebbe lieto che avessero una soluzione conforme all'interesse della finanza.

Nel desiderio di arrivare a questo fine, io mi appago d'aver accennato quali siano le questioni.

Non entro in alcuna questione di merito, perchè ho la profonda convinzione che il prolungare una discussione di questo genere in

Parlamento con un pro ed un contro, non giova alla cosa pubblica.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole signor ministro.

Io credo che queste discussioni in Parlamento non si debbano portare mai, poichè altri le deve giudicare, e se non si fosse trattato di una difesa personale non sarei io sorto a parlare certamente: ma il signor ministro ed il Senato mi renderanno testimonianza, che non ho trattato il merito; ho ricordato semplicemente i fatti nella loro integrità, e mi sono persino astenuto da ogni osservazione sulle osservazioni fatte dalla Commissione del bilancio della Camera elettiva sullo stato di previsione dell'esercizio 1889-90, perchè la cosa non mi riguarda, e con l'anno che corre le cose sono interamente mutate.

Adesso non ho che da ringraziare il signor ministro il quale si mostra disposto a sollecitare una soluzione che io aspetto quanto e più di lui e con lo stesso desiderio di giovare alla cosa pubblica. Perciò, non ho altro a dire, e mi riservo, se faccia mestieri, di tornare sull'argomento un'altra volta.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho incominciato a parlare manifestando un rammarico.

Ripeterò ora la stessa dichiarazione, che cioè quello che profondamente dispiace a me, si è che l'onor. Saracco creda di vedere in questa questione un accusatore ed un accusato.

Or bene, poichè egli mi dice che non si aspettava questo, io respingo assolutamente qualunque supposizione che io mi sia voluto fare accusatore di lui.

Io credo ed ho sempre creduto che nell'esecuzione della legge, nell'interpretazione delle convenzioni egli si sia ispirato a quello che egli credeva il concetto giuridico delle convenzioni stesse; e non ho dubitato mai (per quanto io creda inutile il dirlo, è l'onor. Saracco stesso che mi provoca a dirlo), egli si sia ispirato ad altro, che al solo interesse dello Stato.

In quanto poi al merito della questione dei

noli, io ho messo innanzi due questioni pregiudiziali a quella della commisurazione dei noli, e non altro; l'onor. Saracco ha sommariamente argomentato per giustificare che i noli dovevano stare a carico della Cassa degli aumenti patrimoniali; e su ciò prego il Senato permettermi di non continuare.

Senatore SARACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SARACCO. Una sola parola. Io non ho inteso di incriminare la intenzione dell'onorevole ministro; ma i fatti stanno e io raccolgo i fatti e li giudico.

Mi sbaglierò ma io non posso cambiare di avviso.

Quanto all'aver detto che io ho trattato la questione, soggiungerò che ho letto semplicemente i documenti pubblici i quali rendono ragione dell'opera mia, e siccome io mi sono presentato qui come accusato, ho detto quello che ho fatto ed ho lasciato poi che il signor ministro risolvesse la questione.

Del resto non ho nulla sulla coscienza che mi rimorda.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

PRESIDENTE. Rammento al Senato che la Commissione permanente di finanza propone un ordine del giorno, del quale do lettura:

« Il Senato »

« Persuaso che sia necessario ed urgente
« mettere in armonia le leggi in vigore con
« quella sulla amministrazione e contabilità
« dello Stato per ottenere che la Corte dei conti
« eserciti intero il suo riscontro su tutte le ma-
« terie che formano il conto patrimoniale dello
« Stato, raccomanda all'onorevole ministro lo
« studio di questo argomento; confida che esso
« vorrà presentare in proposito dentro un ter-
« mine il più possibile breve un progetto di
« legge, e passa alla discussione della legge ».

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Io non ho nulla da aggiungere a quello che fu detto ieri su questo argomento.

In certo modo questo ordine del giorno fu sviluppato ieri; ma nell'ordine del giorno vo-

tato ieri non si abbraccia nessun concetto fra quelli espressi in questo.

Se il Senato e l'onorevole ministro lo ricordano, io fui sul punto di proporre che tutti e due questi ordini del giorno fossero votati insieme.

All'onor. ministro parve invece che questo si dovesse votare a proposito della legge alla quale appartiene; ed io non insistei.

Oggi domando che sia votato, se l'onorevole ministro, come spero, l'accetta, come mi pareva lo accettasse fin da ieri a complemento di quello che fu approvato sulla discussione della legge sulla contabilità.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Come ho già dichiarato ieri, non ho nessuna difficoltà d'accettare quest'ordine del giorno. Se non ho proposto di votarlo ieri fu perchè mi pareva che fosse più opportuno votarlo nella sede scelta dalla Commissione permanente di finanza. Del resto sono perfettamente disposto ad accettarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla votazione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Chi approva l'ordine del giorno che ho letto testè è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passerà ora alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Entrate e spese

di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1887-88 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millenovecentotrentaseimilioni settecentoventiquattromila seicentoquarantotto* e centesimi *quarantasei* L. 1,936,724,648 46
delle quali furono riscosse » 1,779,371,145 50
e rimasero da riscuotere L. 157,353,502 96

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1887-88 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millenovecentonovantatremilioni ottocentosettantacinquemila settecentosessantotto* e centesimi *novantatre* L. 1,993,875,768 93
delle quali furono pagate » 1,676,514,090 08
e rimasero da pagare. . L. 317,361,678 85

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *tremilioni duecentosettantamila quattrocentodiciasette* e centesimi *cinque* (L. 3,270,417 05) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1886 87 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1886-87 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentoquarantaduemilioni centotrentunmila novecentododici* e centesimi *novantacinque* L. 342,131,912 95
delle quali furono riscosse » 226,826,221 39
e rimasero da riscuotere L. 115,305,691 56

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1886-87 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentosessantunmilioni ottocentottantaduemila ses-*

santatre e centesimi *settanta-*
tre L. 461,882,063 73
delle quali furono pagate » 337,329,255 71
e rimasero da pagare . L. 124,552,808 02
che sotto deduzione dell'am-
montare dei biglietti consor-
ziali da cambiare al 30 giugno
1888, a cui corrisponde un
equivalente fondo metallico
in tesoreria di » 15,741,452 —
si riducono effettivamente a L. 108,811,356 02

(Approvato).

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *otto-*
centottantatremila novecentoquarantuna e cen-
tesimi *ottanta* (L. 883,941 80) le reintegrazioni
di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'eser-
cizio finanziario 1887-88, in conto di spese re-
sidue degli esercizi precedenti, in seguito a
corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Resti attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1887-88.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finan-
ziario 1887-88 sono stabiliti, come dal conto con-
suntivo del bilancio, in lire *trecentoquaranta-*
seimilioni ottocentonovantaduemila duecentocin-
quantotto e centesimi *cinquantaquattro*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1887-88 (art. 1) . . . L. 157,353,502 96

Somme rimaste da riscuo-
tere sulle entrate accertate
dell'esercizio 1886-87 ed eser-
cizi precedenti (art. 4) . . » 115,305,691 56

Somme rimosse e non ver-
sate in tesoreria (colonna *v* del
riassunto generale) . . » 74,233,064 02

Residui attivi al 30 giu-
gno 1888 L. 346,892,258 54

(Approvato).

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio fi-
nanziario 1887-88 sono stabiliti, come dal conto

consuntivo del bilancio, in lire *quattrocento-*
quarantunmilioni novecento quattordicimila
quattrocentottantasei e centesimi *ottantasette*,
cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1887-88 (art. 2) L. 317,361,678 85

Somme rimaste da pagare sulle
spese accertate dell'esercizio
1886-87 ed esercizi precedenti
(art. 5) » 108,811,356 02

Residui passivi al 30 giugno
1888 L. 426,173,034 87

Ammontare dei biglietti con-
sorziali rimasti da cambiare al
30 giugno 1888, ai quali corri-
sponde un equivalente fondo di
cassa metallico in tesoreria » 15,741,452 —

Totale dei residui passivi al
30 giugno 1888 secondo il rias-
sunto generale del conto con-
suntivo del bilancio . . . L. 441,914,486 87

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 9.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente al
30 giugno 1887 a lire *centottantanovemilioni*
ottocentoventitremila seicentoquarantasette e
centesimi *trentacinque* (L. 189,823,647 35), è
accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1887-
1888 nella somma di lire *duecentosessantatremi-*
lioni novecentosessantannovemila ottocentoventi
e centesimi *novantasette* (L. 263,969,820 97),
comè dalla seguente dimostrazione:

Attività		
Entrate dell'esercizio finanziario 1887-88		1,936,724,648 46
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1886-87, cioè:		
accertati	{	
	al 30 giugno 1887 L.	466,454,217 03
	id. 1888 »	461,882,063 73
		4,572,153 30
Differenza passiva al 30 giugno 1888		263,969,820 97
		2,205,266,622 73

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1889

Passività	
Differenza passiva al 30 giugno 1887 .	189,823,647 35
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1886-87, cioè:	
accertati { al 30 giugno 1887 L. 363,699,119 40	
{ id. 1888 » 342,131,912 95	21,567,206 45
Spese dell'esercizio finanziario 1887-88 .	1,993,875,768 93
	<u>2,205,266,622 73</u>

(Approvato).

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1887-88 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di grazia e giustizia, in lire *ventinovemilioni cinquecentosedicimila duecentoventitre* e centesimi *trentadue* L. 29,516,223 32
delle quali furono riscosse . » 18,056,504 23
e rimasero da riscuotere . L. 11,459,719 09

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1887-88 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in lire *ventitremilioni ottocentodiciassettemila duecentoventidue* e centesimi *trentacinque* L. 23,817,222 35
delle quali furono pagate . » 18,054,684 97
e rimasero da pagare . . L. 5,762,537 38

(Approvato).

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1886-87 restano determinate

in lire *quarantatremilioni quattrocentosettantacinquemila ottocentosessantanove* e centesimi *settanta* . L. 43,475,869 70
delle quali furono riscosse . » 8,735,348 07
e rimasero da riscuotere . L. 34,740,521 63

(Approvato).

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1886-87 restano determinate in lire *quarantaduemilioni centottantaquattromila trecentosei* e centesimi *settantotto* L. 42,184,306 78
delle quali furono pagate . » 10,922,545 06
e rimasero da pagare . . L. 31,261,761 72

(Approvato).

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1887-88 sono stabiliti in lire *quarantaseimilioni quattrocentonovantaduemila seicentocinquantanove* e centesimi *trentanove*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1887-88 (art. 10) L. 11,459,719 09

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1886-87 ed esercizi precedenti (art. 12) » 34,740,521 63

Somme riscosse e non versate » 292,418 67
L. 46,492,659 39

(Approvato).

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1887-88 sono stabiliti in lire *trentasettemilioni ventiquattromila duecentonovantanove* e centesimi *dieci*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1887-88 (art. 11) . L. 5,762,537 38

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1886-87 ed esercizi precedenti (art. 13) » 31,261,761 72

L. 37,024,299 10

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1889

Art. 16.

È accertata nella somma di lire *diecimilioni cinquecentotrentaseimila quattro e centesimi quarantuno* (L. 10,536,004 41) la *differenza attiva del conto finanziario* alla fine dell'esercizio finanziario 1887-88, risultante dai seguenti dati:

Attività		
Differenza attiva al 30 giugno 1887 . .		8,799,702 35
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1886-87, cioè:		
accertati { al 30 giugno 1887 L. 43,100,082 52		
id. 1888 » 42,184,806 78		915,775 74
Entrate dell'esercizio finanziario 1887-88		29,516,223 32
		39,231,701 41
Passività		
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1886-87, cioè:		
accertati { al 30 giugno 1887 L. 48,354,344 35		
id. 1888 » 43,475,869 70		4,878,474 65
Spese dell'esercizio finanziario 1887-88		23,817,222 35
Differenza attiva al 30 giugno 1888 . .		10,536,004 41
		39,231,701 41

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifillosserica di Berna » (N. 84).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifillosserica di Berna ».

Prego il signor senatore Cambray-Digny, relatore su questo progetto di legge, di prender posto al banco delle Commissioni.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge e del testo della dichiarazione aggiuntiva.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato di rendere esecutiva la dichiarazione aggiuntiva fatta all'articolo terzo della Convenzione antifillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881, dichiarazione firmata parimenti a Berna il 15 aprile 1889.

È data pure facoltà al Governo del Re di rendere esecutivi gli ulteriori accordi internazionali, diretti a completare o a meglio chiarire le disposizioni della Convenzione anzidetta.

Testo

della dichiarazione aggiuntiva firmata a Berna il 15 aprile 1889.

I sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, si sono accordati d'apportare l'aggiunta seguente, come terzo capoverso all'art. 3 della Convenzione antifillosserica internazionale:

« Nelle contrattazioni fra gli Stati contraenti, l'attestato dell'autorità competente del paese di origine, previsto all'alinea 2°, non sarà necessario, allorchè si tratta di spedizioni di piante provenienti da uno stabilimento iscritto nell'elenco pubblicato in esecuzione dell'art. 9, n. 6, della Convenzione ».

Firmati: PEIROLERI — DE BULOW —
SCHILLER — J. JOORIS —
Conte DE DIESBACH —
H. VAN WICKEVORT
CROMMELIN — V. VON
ERNST — DROZ.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura industria e commercio.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sento il dovere di ringraziare l'Ufficio centrale che malgrado le osservazioni fatte al progetto di legge da me presentato ha chiesto al Senato l'approvazione di esso; e debbo dichiarare all'Ufficio stesso ed al Senato che mi

compiaccio delle osservazioni registrate nella relazione dell'onor. Cambray-Digny in quanto che esse trovano riscontro perfetto nei miei propositi.

Accettando questa aggiunta alla convenzione di Berna non abbandoniamo quelle giuste guarentigie che sono reclamate dagli interessi della nostra agricoltura.

Certo che il sistema rigoroso alle introduzioni da noi mantenuto per lunghi anni e l'applicazione del metodo distruttivo hanno dato buoni risultati, in quanto che la fillossera, scoperta nel nostro paese da oltre undici anni, non ha prodotto quei grandi danni che un paese a noi vicino ha subito.

Con l'aggiunta intendiamo di facilitare i commerci tra gli Stati che hanno aderito alla convenzione di Berna; ma nello stesso tempo non rinunciare a nessuna di quelle guarentigie che la convenzione accorda affinché la nostra agricoltura non abbia detrimento.

Spero che queste dichiarazioni persuaderanno l'Ufficio centrale ed il Senato che per parte del Governo si farà di tutto perchè le facilitazioni di cui si parla nel progetto di legge sieno intese nel senso che esse, mentre farebbero molto a facilitare il commercio tra i vari Stati, non diminuirebbero quella sicurezza che la convenzione accorda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Io debbo ringraziare l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatte e sono lieto che l'Ufficio centrale le abbia provocate.

Non dissimulo nè all'onor. ministro nè al Senato che quando abbiamo letta la dichiarazione concordata a Berna tendente a facilitare l'importazione di piante vivaci, si è temuto che essa potesse diminuire quelle cautele che finora erano esercitate su questo commercio, e delle quali (io mi compiaccio di far eco alle parole dell'onor. ministro) per molti anni abbiamo ottenuti buoni risultati.

L'impressione che si ebbe nell'Ufficio centrale fu però un poco dubbiosa. Si temeva appunto che queste facilitazioni, trattandosi di difendersi da un insetto microscopico, che penetra con tanta facilità, che è difficile riscontrare se esista o no in una pianta od in un vaso di terra, esponessero il paese ad accrescere

il pericolo della malattia fillosserica. Ed è perciò che raccomandammo all'onor. ministro nell'applicazione di queste intelligenze di usare tutto il rigore che poteva per allontanare ogni danno avvenire, il quale pur troppo potrà accadere, ma almeno che non avvenga per colpa nostra.

L'Ufficio centrale aggiungeva un'altra osservazione.

Siccome nel paragrafo secondo il Governo ha domandato la facoltà di rendere esecutivi gli ulteriori accordi internazionali, diretti a completare, o meglio chiarire le disposizioni della convenzione di Berna, l'Ufficio centrale aggiungeva la raccomandazione che in questi ulteriori accordi si abbia sempre di mira le maggiori cautele possibili per stornare e scongiurare nuovi pericoli all'agricoltura italiana.

L'onorevole ministro ha dato con le sue parole amplissima soddisfazione a questi voti dell'Ufficio centrale.

Io non ho adunque che a confermare al Senato la preghiera e la proposta di approvare la legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 85).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Prego il signor senatore segretario Celesia di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge.

(V. stampato N. 85).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il signor ministro di agricoltura e commercio ci ha con molta abilità rappresentata la bontà del contratto da lui sti-

pulato col comune di Roma per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del suo Ministero.

Egli ci dice in sostanza: Se l'area che viene ceduta allo Stato fosse alienata ad altri che vi erigessero, come vi erigerebbero certamente, un fabbricato, questo nuovo fabbricato tornerrebbe di nocumento al palazzo del Ministero; conviene dunque prevenire il danno, acquistando quell'area dal municipio di Roma. Acquistata l'area per L. 31,074, soggiunge, ne avverrebbe l'una delle due, o l'area rimane quale è, ed il palazzo del Ministero ne avrebbe sempre, per l'aggiunta di essa, un vantaggio, perchè in caso di vendita, si troverebbe un prezzo maggiore per il valore maggiore del palazzo; oppure Governo e Parlamento si risolvono essi a costruirvi sopra un'ala di fabbricato per l'uso ed i bisogni del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed in questo caso, secondo un progetto già fattosi allestire, con 200,000 lire si provvederebbe per uno degli uffici, per cui oggi si paga il fitto di 58,000 lire.

E se le cose stanno così il dilemma corre.

Ma due circostanze vogliansi avvertire:

L'una, che il signor ministro, mentre si propone l'erezione d'un fabbricato ad uso degli uffici dipendenti dal suo dicastero, erezione alla quale rimane obbligato del contratto, ci fa balenare innanzi un altro progetto per l'erezione di un nuovo vasto fabbricato per il suo Ministero in via Santa Susanna, che importerebbe l'ingente spesa di 5 milioni, che alle esauste nostre finanze farebbero strappo troppo forte.

L'altra, che il fabbricato da erigersi sull'area acquistata non servirebbe già al collocamento di tutti gli uffici del Ministero d'agricoltura, per i quali si paga un annuo fitto di L. 58,000, ma per uno di essi soltanto.

So pur troppo, che avviene nel suo Ministero ciò che deploriamo ogni giorno anche per gli altri dicasteri, cioè che ogni anno si accresce a dismisura il numero degli impiegati e quindi sorge il bisogno di nuovi locali, d'onde la necessità o di affittarli da altri, o di costruirli a spese dello Stato; ma a me abbisogna qui conoscere se alla spesa di L. 31,000, per la quale si chiede oggi l'approvazione e quella di L. 200,000 che occorrerà per erigere sull'area acquistata un'ala di fabbricato all'attuale palazzo del Ministero, corrisponderà eguale ed al-

trettanta diminuzione ed economia nel fitto che ora si paga per il locale dove stanno gli uffici.

Nè il signor ministro, nè l'amico mio senatore Alvisi, relatore dell'Ufficio centrale, ci pongono dati ed elementi a questo riguardo, dati ed elementi che pure mi paiono necessari a conoscere, se sotto questo aspetto specialmente il contratto torni opportuno e conveniente allo Stato, e così, sia per il caso che si abbia a costruire in via Santa Susanna il grandioso nuovo fabbricato, sia per il caso, in cui il Ministero rimanga dove è.

Prego pertanto il signor ministro a volere darmi le necessarie dilucidazioni.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ecco, onorevole Cavallini, qual è il vero stato delle cose.

Vi è un residuo di case dette D'Antoni, unite al palazzo che è residenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Questo residuo di case appartiene al municipio di Roma; il Ministero che io ho l'onore di reggere, vide che se questo residuo di palazzo fosse stato acquistato da altre persone e queste avessero edificato in quell'area, il prezzo e il valore dell'attuale palazzo in via della Stamperia ne sarebbe stato di molto diminuito. Per ciò, non io, che non voglio arrogarmene il merito, ma il mio predecessore credè utile e necessario di chiedere al municipio di Roma l'acquisto dell'area, la quale acquistata da altri avrebbe danneggiato gli interessi dello Stato. Si fece il contratto, l'area è stata valutata poco più di 31 mila lire.

L'attuale proposito del Ministero è ben limitato, ed è questo, di non lasciare, per negligenza o per ritardo nell'acquisto, che quest'area e questo residuo di casa sia acquistato da altri; e questa è la proposta che si è fatta dal Ministero in Parlamento e della necessità di questo acquisto io non credo che possa alcuno dubitare; basta dare un'occhiata al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed ai suoi dintorni per persuadersi che se gli avanzi della casa D'Antoni non apparterranno allo Stato, il danno dello Stato sarà gravissimo.

L'attuale palazzo del Ministero è stato sti-

mato 1,500,000 lire, chiuso da una parte scemerebbe di parecchie centinaia di migliaia il suo valore e quindi lo Stato si troverebbe in un grave imbarazzo dal punto di vista finanziario.

Che cosa adesso intende di fare il Governo dopo che sarà autorizzata, come io spero, anche da questo ramo del Parlamento come è stata autorizzata dall'altro la spesa di 31,000 lire?

Il Ministero non ha deciso se convenga o no di completare il palazzo attuale, ma si è preparato a tutti gli eventi.

Si è fatto fare un estimo dal Genio civile e si è venuti alla conclusione che se si vuole completare l'attuale palazzo occorrono 230,000 lire. Ma completato il palazzo e spese queste L. 230,000 che potrebbero essere anche 250,000, non potrebbero entrare nel locale del Ministero tutte le amministrazioni da esso dipendenti.

Noi completato il palazzo attuale potremmo risparmiare 19,000 lire e non più degli affitti che attualmente si pagano nel palazzo Martini e nel palazzo attiguo. Ma la direzione generale della statistica dovrebbe sempre avere un locale separato.

Oggi si pagano 39,000 lire, domani se ne potrebbero pagare 35,000, ma se ne potrebbero pagare anche 40. Dunque questa amministrazione avrebbe bisogno di un altro locale.

Considerato questo stato di cose il Ministero avendo avuto delle offerte da parte di una delle primarie società edificatrici di Roma ha accondisceso ad esaminare le sue proposte.

Il Ministero già aveva fatto studiare l'area di Santa Susanna dove il demanio ha la proprietà di 15,000 e più metri quadrati di terreno.

L'ingegnere del Governo aveva giudicato che per fare un palazzo capace di tutte le amministrazioni appartenenti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, occorrerebbe la spesa di circa 5 milioni e mezzo. La proposta venuta dalla Società scemerebbe di un milione e mezzo e forse più, tale spesa, qualora lo Stato cedesse alla Società, l'attuale palazzo del Ministero, di più una parte dell'area che resterebbe a Santa Susanna dopo compiuto l'edificio.

Fino ad ora siamo ai primi passi, in perfetta libertà di deciderci a completare il palazzo at-

tuale non facendovi entrare tutte le Amministrazioni oppure a fare un palazzo nuovo.

Il Governo si propone di continuare queste trattative. Qualunque fine esse abbiano, il Ministero si presenterà come è suo obbligo al Parlamento con un progetto di legge ed allora il Parlamento giudicherà se le proposte presentate meriteranno la sua approvazione.

Questo è lo stato delle cose.

Per adesso, mi limito a pregare il Senato ad accogliere il progetto di legge per autorizzare la spesa di 31,000 lire, assolutamente necessaria e che provvede affinché lo Stato non soffra i gravi danni che sarebbero certi, qualora quest'area e questo residuo di casa fossero acquistati da altri.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Dalla risposta del signor ministro risulta adunque:

1° Che sia che si fabbrichi, o non, in via Santa Susanna il vasto nuovo fabbricato, sia che l'area che si acquista oggi, rimanga quale è, cioè una semplice superficie, la compra dell'area torna sempre utile allo Stato;

2° ed è quello che più interessa, che trasportandosi parte degli uffici del Ministero nell'ala a costruirsi sull'area acquistata, si avrebbe una diminuzione di fitto di L. 19,000.

E se con L. 31,000 quante ne occorrono oggi per l'acquisto dell'area, e con altre L. 200,000, e poniamo anche 250,000, poichè le previsioni di perizia si eccedono sempre, si avrebbero locali, per i quali oggi si paga un fitto di L. 19,000, diverrebbe evidente, che il contratto, che forma il soggetto della legge in discussione, tornerebbe utile e vantaggioso allo Stato; e se così è dichiaro che vi darò il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire trentunmila settantaquattro (L. 31,074) occorrenti per acquistare l'area, di proprietà del Comune di Roma, descritta nell'annessa convenzione stipulata il dì 10 dicembre 1888.

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'art. 1 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Detta somma sarà prelevata dal fondo di riserva per le spese imprevedute, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, ed iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio concernente detto esercizio finanziario.

(Approvato).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge stati approvati dal Senato per alzata e seduta:

Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1887-88;

Facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifillosserica di Berna;

Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Prego i signori senatori a non allontanarsi dall'aula, perchè dopo continueremo la discussione di altre materie iscritte all'ordine del giorno.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Celesia fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per le petizioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Serafini, relatore.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Le petizioni che portano i n. 1 e 2, non essendo state ripresentate nella nuova sessione, sono decadute dai loro diritti, a norma dell'art. 86 del nostro regolamento riferentesi appunto alle petizioni, il quale articolo dice:

« Le petizioni delle quali non siansi potute dal Senato statuire in una sessione parlamentare, non saranno riprese nella sessione seguente, salvo che vengano rinnovate ».

Ora queste petizioni n. 1 e 2, non essendo state rinnovate, s'intendono come decadute.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito le due petizioni, riportate per errore nel presente elenco, che portano i n. 1 e 2 e che erano state presentate nella sessione precedente, sono secondo il regolamento considerate come decadute, non essendo state ripresentate nella presente sessione.

Il relatore ha facoltà di riferire sulla petizione n. 3.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Signori senatori. — Petizione n. 3. — Il signor Luigi Appel, sulla petizione del quale ho l'onore di riferire, è oriundo bavarese; egli, nel 1859, abbandonò l'esercito austriaco per cooperare al riscatto della nazionalità italiana; di lui si valse con vantaggio il conte di Cavour, affidandogli anche missioni segrete e pericolose all'estero. Nel 1861 venne promosso capitano dei bersaglieri, e nel 1873 fu revocato dall'impiego, previo il parere d'un Consiglio di disciplina. Ora egli domanda, sono le sue parole, *gradi, onori, competenze arretrate, danni, interessi, compensi nazionali, spettanti per comprovati eminenti servizi resi all'Italia e alla dinastia Sabauda negli anni 1860-61*.

Il Senato trattò analoga petizione dell'Appel nella tornata del 14 dicembre 1884 su cui ammise l'ordine del giorno puro e semplice, in vista che egli per il fatto stesso su cui presentava la petizione richiedeva pure contemporaneamente a sostegno del suo preteso diritto che due generali, nostri colleghi, venissero giudicati in Alta Corte di giustizia come colpevoli, secondo l'Appel, di diffamazione, calunnie e prevaricazione.

Anche l'altro ramo del Parlamento, a cui

l'Appel si rivolse con petizione consimile, ammise l'ordine del giorno puro e semplice nella tornata del 29 gennaio 1886, tenuto conto che egli per conseguire che il decreto reale di revoca venga annullato, debba ottenere in precedenza il parere favorevole del Consiglio di Stato in base al quale il ministro della guerra possa proporre il decreto per la reintegrazione dell'impiego. Se non che il signor Appel, essendosi appunto rivolto a quell'alto Consesso, questo ritenne essere il tutto proceduto regolarmente e quindi non essere il caso che il ministro della guerra proponga il reintegro nell'impiego, e molto meno i gradi, onori, competenze, arretrati, ecc., ecc., come appunto l'Appel richiede.

Questa in riassunto è la narrazione degli antecedenti riguardanti la petizione Appel per la parte della reintegrazione nell'impiego.

Egli però ora richiede anche un compenso per i servizi di carattere politico resi all'Italia nel 1860-61.

Se non che la petizione è accompagnata da *memorandum* ingiurioso al Parlamento e sconveniente per la forma; in conseguenza di che la Commissione propone pel complesso della petizione l'ordine del giorno puro e semplice in conformità di quanto è disposto negli articoli 83-85 del nostro regolamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti la proposta della Commissione delle petizioni, che cioè si deliberi l'ordine del giorno puro e semplice intorno alla petizione n. 3.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice si alzi.

(Approvato).

Prego ora di riferire sulla petizione successiva, n. 4.

Senatore SERAFINI, *relatore*. La Deputazione provinciale di Milano fa istanza perchè non vengano ripristinati i decimi sull'imposta fondiaria.

La Commissione vi propone che sia questa istanza depositata agli archivi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti il deposito agli archivi per la petizione della Deputazione provinciale di Milano.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. — Petizione n. 5. — Questa è una petizione del genere stesso e cioè:

Il presidente del Consiglio agrario di Salò fa istanza perchè non siano ripristinati i decimi sulla imposta fondiaria e l'aumento di tassa sul sale.

La Commissione propone che sia depositata agli archivi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Il presidente del Consiglio agrario di Brescia fa, colla petizione n. 6, istanza perchè non venga ripristinato il decimo sulla imposta fondiaria.

Anche per questa petizione la Commissione propone il rinvio agli archivi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti la proposta della Commissione per la petizione n. 6.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. — Petizione n. 7. — La Commissione censuaria comunale di S. Gimgignano fa istanza perchè sia modificata la legge di perequazione per modo che il catasto abbia effetti giuridici con carattere probatorio.

La Commissione propone che questa petizione sia rinviata al Ministero delle finanze.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Accetto il rinvio al Ministero delle finanze, tanto più che la Giunta centrale del catasto si è già occupata della questione alla quale si riferisce la presente petizione, quella, cioè, di dare al catasto il carattere probatorio. L'onor. deputato Frola ha preparato una relazione, che credo sia stata approvata dalla Giunta Centrale del catasto, e che sarà base, od almeno materia per la presentazione di un disegno di legge riguardo al catasto probatorio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio al Ministero delle finanze della petizione n. 7, rinvio che è stato accettato dall'onorevole ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. — Petizione numero 8. — La Commissione censuaria di Morano sul Po domanda la sollecita presentazione al Parlamento del progetto di legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria.

Qui non è detto *con carattere probatorio*; ma la sostanza della domanda è eguale a quella della petizione n. 7.

Consequentemente la Commissione fa la stessa proposta che per la petizione n. 7.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Accetto il rinvio, ma nella intelligenza però che si tratti soltanto del carattere probatorio da attribuirsi al catasto, perchè altrimenti vi sarebbe equivoco nella designazione dell'oggetto della petizione, attesocchè l'ordinamento della imposta fondiaria è già legge dello Stato.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Se la petizione non dovesse intendersi nel senso accennato dal ministro e da noi, la Commissione anche per questa petizione avrebbe tenuto lo stesso sistema che ha tenuto per altre, cioè il rinvio agli archivi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio al Ministero delle finanze della petizione n. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. — Petizione n. 9. — La direzione del Comizio agrario del circondario di Crema, e parecchi soci del Comizio agrario stesso, fanno istanza perchè non vengano reimposti i due decimi sulla tassa fondiaria.

La Commissione propone che questa petizione sia depositata negli archivi.

PRESIDENTE. Chi approva il rinvio agli archivi, secondo la proposta della Commissione, della petizione n. 9, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. — Petizione n. 10. — La Giunta municipale di Cuneo rinnova la istanza perchè venga mantenuto il Corpo delle guardie municipali quale ora si trova organizzato, senz'altra mutazione per legge.

Essendo pendente davanti l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge su questo argomento, la Commissione propone il rinvio agli archivi di questa petizione, aspettando che venga in Senato la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio agli archivi di questa petizione segnata col n. 10.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. — Petizione numero 11. — « Gli amministratori del lascito Morelli di Montelparo fanno istanza perchè quel lascito non venga compreso fra le Opere pie nel progetto di legge relativo al riordinamento delle medesime ».

Per la stessa ragione, vale a dire, poichè è in esame nell'altro ramo del Parlamento un progetto di legge sulle Opere pie, la Commissione vi propone che anche questa petizione sia rimandata agli archivi per essere poi presentata, quando sarà il caso, all'Ufficio centrale del Senato che dovrà riferire su quella legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione del rinvio agli archivi della petizione segnata col n. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

E con ciò è esaurito il primo elenco delle petizioni.

Discussione del progetto di legge: « Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, serie terza, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industria delle vernici » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge: « Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, serie terza, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge.

(V. stampato N. 87).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono ridotte alla misura di una lira e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato, di che all'articolo C della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (serie 3ª), è ridotta alla misura di L. 0 20 per ogni ettolitro e per ogni grado.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il Senato ben vede, che non è possibile nello stato di necessità delle cose, nelle quali ci troviamo, ed artati dal tempo come siamo, sì imprenda una discussione seria su questo progetto di tanta importanza, poichè non abbiamo potuto neppure leggere la relazione della Commissione permanente di finanza, fatta dall'onorevole Majorana-Calatabiano, relazione che io ricevo in questo momento, e di cui la distribuzione non ha potuto essere cominciata che da qualche ora.

Vada il ritardo nella presentazione de' bilanci, ma l'obbligarci, mentre stiamo per aggiornarci, ad occuparci di tanti progetti di legge senza fine, fra cui quelli sugli spiriti, sui porti, sui fabbricati, per tacere degli altri in fretta in fretta votati, è una specie di coazione morale, che certo non torna a vantaggio delle nostre istituzioni, nè giova al prestigio del Senato.

Non ignoriamo, che il progetto di legge fu lungamente ed ampiamente discusso nell'altro ramo del Parlamento, ed il Senato si vanta di avere nel suo seno uomini versatissimi in qualunque ramo d'amministrazione, che anche all'improvviso possono cimentarsi a qualunque discussione, ma i resoconti di quella discussione alla Camera elettiva finora non furono ancora inviati a noi, e non tutti i senatori sono oggi presenti all'adunanza.

Abbiano dunque i signori ministri un po' di carità verso noi, perchè le larghe discussioni, se non varranno ad introdurre varianti nei progetti attinenti massime alle finanze, gioveranno però per tutti, e se non nel presente, senza dubbio nell'avvenire.

E siccome vedo, che niuno qui pertanto prende la parola, sia a me consentito di dirvi come nel complesso, e senza scendere ai particolari, io giudicchi questo progetto.

La legislazione attuale sugli spiriti non regge più ed è condannata da tutti, perchè manca ai fini per cui era stata adottata.

Quando si vede che il consumo da 325,000 ettolitri scende a 144,000 e giù di lì, quando il prodotto delle tasse declina mano mano successivamente, quando le principali fabbriche si chiudono, la riforma della legge è necessaria, è urgente.

E tutti, tutti non possiamo non essere in ciò pienamente concordi.

Ma come la legge in vigore deve essere modificata? Lo deve essere tenendo conto di tutti gli elementi che devono concorrervi, del vino, delle vinaccie, delle patate, del grano turco ed altro che valgono alla produzione dello spirito, dei grandi industriali e dei piccoli fabbricanti, delle circostanze locali, delle frodi, del contrabbando, ecc., in guisa che dal loro coordinamento si raggiunga meglio l'intento della legge, che è e deve essere il maggiore prodotto della tassa per le pubbliche finanze, senza nuocere all'incremento dell'industria.

Raggiungerà questo scopo il progetto di legge, già ammesso dalla Camera dei deputati? Può essere e me lo auguro, ma permettete, che io vi dica, ne dubito molto.

È un nuovo esperimento che noi facciamo, e probabilmente noi saremo obbligati a ritoccare di nuovo la legislazione e ben presto.

Dal 1874 all'oggi si pubblicarono nientemeno

che sette leggi sulla materia. Oggi si fa l'ottava e fra poco verrà la nona. Ma *experientia rerum magistra*. Quindi modestamente io direi: l'esperienza del passato vi dava argomento di non poco pregio per una legge buona ed efficace ed eccovelo.

Quando avemmo il maggiore consumo? Credo nel 1883, certo quando la tassa giunse a 100 lire, e quando la elevaste a 120, 150, 180, il consumo e la entrata cominciarono ad arretrarsi, poi mano mano diminuirono per precipitare e far quasi scomparire l'imposta di fabbricazione!

Sono risultati questi che ci fermano, e le cifre sono più eloquenti delle parole.

Pur dunque ammettendo un rimaneggiamento alle diverse disposizioni, pare a me che sarebbe stato più provvido partito tornare alla tassa di L. 100.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. L'osservazione fatta dall'onor. Cavallini proviene, io credo, appunto da ciò, che egli non ha avuto materialmente il tempo di leggere nè la relazione, che è stata distribuita testè al Senato, nè i precedenti documenti parlamentari, relativi a questa legge.

Poichè, se egli avesse avuto tempo e modo di leggere la relazione che io ebbi l'onore di presentare alla Camera elettiva col disegno di legge, che fu poi approvato dalla Camera stessa, avrebbe veduto le ragioni, per le quali il Governo credette che la misura di 120 lire sia, allo stato attuale delle cose, la più opportuna.

Mi permetta poi l'onor. Cavallini di notare che l'anno più fortunato per l'introito fiscale della tassa sugli alchools non fu il 1883, ma bensì il 1885; nel quale il detto introito fu notevolmente accresciuto dagli approvvigionamenti, che furono fatti in previsione così del minacciato imminente aumento dell'aliquota della tassa, come della legge di *catenaccio*, che poco dopo fu infatti emanata.

Allora dovevano essere liquidati gli abbuoni sugli spiriti esportati, e gli abbuoni concessi ad alcune industrie, specialmente a quella delle vernici, per la quale avveniva che una gran parte dello spirito sofisticato per suo uso, era, con grave danno dell'erario, nuovamente pari-

ficato e rimesso in commercio per il consumo ordinario.

Il danno che risentiva la finanza ascendeva a parecchie centinaia di migliaia di lire, e nell'ultimo anno salì quasi ad un milione e mezzo.

Tuttavia, anche dopo dedotti questi vari abbuoni, fu nel 1885 che, per le ragioni ora accennate, si ottenne un provento di 39 milioni, vale a dire il massimo introito dato finora dalla tassa sugli alchools.

In base alle statistiche, io ho dimostrato alla Camera elettiva, e non voglio tediare il Senato ripetendo qui la dimostrazione, quali siano i risultati ottenuti nel decennio 1879-88; nel periodo, cioè, in cui ebbe effetto la prima riforma della tassa sugli spiriti, la quale, come tutti sanno, avvenne nel 1879. Con essa, le fabbriche furono distinte in due separate categorie, assegnando a ciascuna due diverse modalità di controllo governativo.

Nella prima categoria furono comprese le fabbriche che distillano l'alcool dai cereali, dal melazzo, dal riso, ecc.; nella seconda categoria quelle che lo distillano dalle vinaccie, dal vino, dalle frutta, ecc.

La tassa, come ha accennato benissimo il senatore Cavallini, ebbe una scala ascendente da 30 lire a 60, da 60 a 100, da 100 a 150, da 150 a 180, e poi a 240, ultimo e massimo limite a cui giunse nell'anno scorso. In questa gradazione di aliquota, la tassa fu ragguagliata in media ad un consumo di circa 250,000 ettolitri all'anno, e dette un reddito complessivo di poco più di 204 milioni di lire, cioè un reddito medio annuale di 20 milioni e 400 mila lire.

Se prendiamo il coefficiente medio di questa produzione, noi troviamo che esso si ragguaglia ad una tassa di 120 lire per ettolitro, la quale è anche la misura che offre maggiore probabilità di potere resistere al contrabbando ed alla concorrenza straniera.

Sono queste le considerazioni che hanno prevalso nei criteri del ministro per indurlo a non accogliere le molte domande che gli sono state fatte, anche da corpi competenti e più specialmente dagli interessati; poichè, naturalmente, in questa materia di tasse sui consumi, chi ne trae fonte di sicuri guadagni, cerca sempre di pagare meno che sia possibile. Ma il Governo ha dovuto resistere a queste pressioni, intese

per la maggior parte a domandare la riduzione della tassa di fabbricazione a 100 lire, e l'abolizione della tassa di vendita. Non verrò ora a ripetere le ragioni, esposte nella relazione, per le quali il Governo non ha creduto di dover cedere nè sulla domanda della riduzione, nè sulla domanda della soppressione della tassa di vendita, la quale, mentre è un utile controllo per la finanza e, immune com'è dagli abbuoni che si concedono sulla tassa di fabbricazione per i vari generi di distillazione, offre un reddito certo, è pure il termometro migliore per l'accertamento del consumo.

Infatti, colla tassa di vendita, il Governo ha il miglior mezzo di seguire il consumo degli alcohols, per farsi un criterio esatto della influenza che ha su di esso l'imposta. Poichè, in materia di tasse di consumo, criterio direttivo del legislatore deve essere quello di vedere quanta influenza la aliquota di una tassa e la entità del prezzo della cosa possano avere sul consumo, onde regolarsi quindi in conseguenza.

Quantunque l'onor. Cavallini abbia preso argomento alle sue parole dall'art. 2 il quale si riferisce unicamente alla tassa di vendita e non già alla tassa di fabbricazione, io credo che anche questi brevi cenni intorno ai criteri determinanti la misura dell'aliquota della tassa di fabbricazione a 120 lire, non sieno stati superflui, e spero quindi che egli possa rimanere soddisfatto di questa rapida e sintetica spiegazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Alle osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, io ne aggiungo qualche altra.

L'onor. senatore Cavallini parrebbe si dolesse della elevata aliquota che, con la legge in discussione, si mantiene alla tassa di fabbricazione; non ha fatto accenno però alla tassa di vendita.

Ebbene, 60 lire si tolgono dalla tassa di fabbricazione, ma anche 40 lire da quella di vendita.

Se, d'altra parte, l'onor. senatore Cavallini teme, quanto all'effetto finanziario, l'incognita di questa legge, domando io: quanto non sarebbe maggiore cotesta incognita, allorquando, con questa medesima legge, non 100 o 120 lire soltanto si scemassero dalle tasse esistenti, ma si

abolisse del tutto la tassa di vendita e quella di fabbricazione e si tornasse alle L. 60, a quanto era innanzi alla legge del 1883?

L'onor. Cavallini ha accennato al prodotto del 1883, come a uno di quelli che furono più abbondanti. Ma il prodotto del 1883 fu raggiunto mentre la tassa di fabbricazione era a L. 60, perchè ancora non era in esecuzione la legge del 1883, per la quale la tassa fu elevata a L. 100.

Però le provviste che furono fatte nel 1883 precressero, non seguirono la legge 6 luglio 1883; furono fatte perciò sulla base della tassa antica nel primo semestre, e a fine di evitare la tassa di L. 100; non furono determinate dal bisogno del consumo, ma dalla speculazione di rendere più caro, comechè da vendere più tardi, ciò che per la più lieve tassa ora costava assai men caro. La tassa durata sino al 10 luglio 1883, giorno in cui entrò in vigore la nuova legge, era quella di L. 60 ed era stata elevata a tal somma con la legge del 1880 presentata dal ministro Magliani, mentre sino al 1880 non era stata che di L. 30.

È verissimo pertanto, io lo riconosco, che con sole 60 lire di tassa si potè avere nel 1883 un reddito di 25 milioni.

Negli anni seguenti al 1883, io penso che il reddito normale si sarebbe accostato a cotesta somma di 25 milioni; mentre, se essa fu raggiunta nel 1883, ciò fu dovuto alle provviste fatte sotto la minaccia dell'aumento della tassa.

Non nego peraltro che, elevando la tassa, come fu fatto nel 1883, a L. 100, il reddito si sarebbe elevato al di là di 25 milioni: da poi che, per quanto possano deprimere il consumo, 40 lire di aumento di tassa cioè un aumento del 66 $\frac{2}{3}$ per cento; egli è certo che, contratta l'abitudine del consumo, cotesto aggravio di tassa non avrebbe impedito l'incremento del reddito. Esso non sarebbe stato proporzionale alla cresciuta tassa, ma pur sarebbe stato importante. Imperocchè, depresso per un momento il consumo esso, si eleva, si perchè cresce la popolazione, si perchè il bisogno sempre più si diffonde, e si fa intenso.

Però da 100 lire, cui fu portata la tassa di fabbricazione nel 1883, più tardi, e proprio nel 1885, fu elevata a lire 150.

Nel 1885 abbiamo il culmine del reddito; ma esso non si raccolse dall'applicazione della tassa di L. 150, bensì da quella di L. 100: perchè,

anche allora, la speculazione, in vista della nuova legge di aumento di tassa, fece larghe provviste, e fece elevare il reddito a L. 39 milioni, somma cui, al netto, l'ha portato l'onor. ministro, mentre nella relazione il reddito è accennato solamente al lordo per quasi 41 milioni di lire. Codesto reddito di 39 milioni rappresentava il consumo dell'anno 1885, e una buona parte del consumo dell'anno 1886. Difatti, in quest'ultimo anno, malgrado che la tassa sia stata cresciuta del 50 per cento, il reddito ne fu d'assai meno di quello che, nel 1885, era stato ricavato applicando per la massima parte di esso la tassa di 100 lire per ettolitro.

Ho voluto far notare questo, perchè, se l'onorevole Cavallini, insieme all'igiene (teniamo conto di questo altro alto interesse, comechè non se ne sia ancora discusso), ama l'economia del paese, e la sua finanza: egli dovrà essere persuaso che codesto triplice problema, con maggiore o minor prevalenza dell'uno sull'altro, si avvia alla soluzione, mediante questa legge che costituisce una vera riforma.

Ma aggiungo di più.

Se l'onor. Cavallini studierà nella legge tutti gli altri articoli, troverà che, col togliere il vantaggio artificiale che si assicurava alle fabbriche chiamate di prima categoria, le quali non consumano che cereali, con l'abolire cioè la franchigia del dazio di confine sulle materie grezze adoperate da quelle fabbriche e che esse ritiravano, e ritireranno, finchè la nuova legge non sarà in vigore, dall'estero; con l'accordare più larghi abbuoni alle distillazioni del vino e delle vinacce: con ciò solo, si sanziona una serie di agevolanze che valgono a rimettere in vita quelle industrie mezzane ed infime della fabbricazione dell'alcool, le quali artificialmente erano state annullate, per effetto del sistema che venne inaugurato con la esorbitante protezione a favore delle grandi fabbriche, che smaltivano materie prodotte all'estero, e rendevano impossibile l'utilizzazione delle materie che, in grandissima copia, si producono all'interno.

Ora è bene non si obblii, che gli accresciuti abbuoni a favore delle distillazioni industriali ed agrarie, delle vinacce, del vino, delle frutta, valgono sostanzialmente a far discendere la tassa di fabbricazione ancor di più delle L. 120, di quanto sarebbe stato in meno ove gli ab-

buoni si fossero conservati nella misura delle leggi in vigore.

Di fatti è ben vero che, secondo queste leggi, c'è il 20 per cento d'abbuono per la distillazione che si compie nelle fabbriche di seconda categoria; e c'è quello del 10 per cento, il quale, anche con la nuova legge, si mantiene, in favore della distillazione che si compie nelle grandi fabbriche dove si trattano i cereali.

Ma il 20 per cento di abbucato alle fabbriche già di seconda categoria, e però delle distillerie delle frutta, vinacce, vino, con la nuova legge è elevato al 25 per cento; al 30, se la distillazione si fa da proprietari o coloni associati; al 35, per la distillazione del vino. Oltrechè nella legge si son date speciali agevolanze alle distillerie agrarie, ed indistintamente a tutte le fabbriche che producono spirito etilico o ad un grado di purezza da determinarsi per regolamento. Tutto ciò indubbiamente fa scendere, ancora non poco, la tassa di L. 120 per ettolitro.

Voleva forse accennare il senatore Cavallini all'incognita derivante da tante agevolanze?

Ma riconoscerei non infondato il dubbio, se sorgesse nell'animo di un finanziere, d'altro non sollecito fuorchè del maggior prodotto diretto della tassa.

Invece l'onor. Cavallini eccitava al maggiore scemamento della tassa: ma adottando questo sistema, egli deve abbandonare ogni timore di danno; e, senza avvedersene, partecipa al sentimento del Governo, ed anche della Commissione permanente di finanze, di vedere, cioè, nella materia, una questione complessa, d'alcuna parte della quale non si deve consentire il sacrificio.

E di vero, se egli, il senatore Cavallini, teme che, mantenendosi tuttavia elevata la tassa, il reddito possa non tornare nelle condizioni antiche; egli deve riconoscere che, quando l'insieme delle condizioni secondo le quali si deve svolgere l'accertamento e il pagamento della tassa, opera di fatto uno scemamento dell'aliquota stessa, come che, in modo indiretto, si è, con ciò stesso, raggiunto il vantaggio da lui desiderato di essersi di fatto scemata, ancora alquanto, l'aliquota nominale. E poichè con sole 60 lire di tassa si poterono avere i risultati di cui l'Amministrazione fu lieta negli anni 1881- e 1882, ed in parte nel 1883, pur togliendo a

quest'ultimo anno l'eccesso dovuto alle provviste; siccome con 100 lire l'Amministrazione fu lietissima dei risultati del 1884 e del 1885: niente di meraviglia che continui ad essere lieta con una tassa che, nominalmente è 120 lire, ma, per la massima parte della fabbricazione dell'alcool, in avvenire di poco potrà essere maggiore di quella che vigeva innanzi alla legge del 1885: salvo la tassa di vendita che si riduce a L. 20 e che servirà di margine a qualsiasi altro possibile scemamento di reddito, dipendente dai favori attribuiti all'economia agraria.

Posto tutto questo, pare che, anche l'onorevole senatore Cavallini, possa venire nel pensiero della Commissione permanente di finanze, cioè possa accontentarsi della legge, con tutte le modalità che la completano.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio il signor ministro e l'onorevole relatore delle risposte che hanno avuto la cortesia di darmi; ma li prego di ritenere che io non ho punto combattuto il progetto di legge che ci è presentato.

Mi sono limitato solamente a chiedere se per avventura non era meglio fermarci alla tassa di L. 100. Ma, salva la questione di data, perchè qui non ho presenti nè le leggi, nè le statistiche e quindi sia pure che invece che nel 1883 il maggior consumo si sia verificato nel 1884-85, come è infatti, lo ammetto e lo riconosco, sta però in fatto la circostanza saliente che il maggiore consumo si ebbe quando la tassa era soltanto di L. 100, e ciò non è stato contestato, nè può esserlo nè dal signor ministro, nè dall'onorevole relatore.

Il progetto di legge invece non solo modifica la tassa, abbassandola notevolmente, ma v'introduce disposizioni affatto nuove, ed accordando concessioni ad una categoria d'industriali che nega ad altre, disposizioni e concessioni che potranno esercitare una grande influenza e sull'industria e sul risultato finale del prodotto della tassa.

Invano si disconoscerebbe che *alea iacta est*, che si corre un pericolo, che si va incontro all'incognita, ad un x , e questa incognita, questo x si sarebbe scongiurato, se il progetto fosse più semplice e si limitasse alla riduzione della tassa a L. 100.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Ho chiesta la parola soltanto per fare una dichiarazione.

La legge di cui trattiamo è importantissima: può compromettere gli interessi della finanza, e può compromettere l'interesse dell'industria, a seconda della diversità delle opinioni.

Io non ho avuto nemmeno la relazione della Commissione, e la legge secondo me merita gravissimo studio.

Io sono avvezzo a giudicare col mio cervello non con quello degli altri. Confesso la mia pochezza; sono incapace ad improvvisare. Non sono favorevole nè contrario alla legge proposta; ma messo nella impossibilità di pronunciare un giudizio, dichiaro che mi astengo.

PRESIDENTE. Io ho udito lamentare due volte da due onorevoli senatori che la relazione non è stata distribuita.

Io ho già dichiarato che la relazione è stata distribuita alle due.

Il regolamento prevede questi casi urgenti nei quali la relazione può essere distribuita nella stessa seduta nella quale ha luogo la discussione, e prevede anche il caso nel quale si possono fare relazioni verbali.

In ogni modo io non mi credo autorizzato a far proseguire questa discussione senza interrogare prima il Senato.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Non ho menomamente inteso lagnarmi del nostro presidente: egli ha adempiuto l'ufficio suo; io nella posizione in cui siamo stati posti ho fatto quel che ho creduto dover fare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Io mi associo intieramente all'opinione dell'egregio presidente del Senato; poichè, come sarei felice di avere il voto dell'onor. Busacca, altrettanto mi dorrebbe di ottenere un voto che non fosse dovuto alla sua convinzione, trattandosi di una materia che egli dichiara di non avere studiata. Quindi, io pregherei il Senato di volere rimandare a domani questa discussione, affinchè l'onorevole Busacca e tutti gli altri senatori abbiano il tempo di leggere e di meditare la relazione, che è stata distribuita quest'oggi.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io ripeterò quello che ha detto già il senatore Busacca, che non era, nè poteva essere nelle mie intenzioni di fare il benchè menomo appunto al nostro onor. presidente, il quale anzi fa tutto quanto dipende da lui, perchè le relazioni ci giungano in tempo; ma, lo ripeto, è la necessità delle cose che ci pone nei frangenti nei quali ci troviamo.

Ed io nel lamentare questo stato di cose oggi, anzichè riferirmi al presidente o ad altri, mirava soltanto a scusare me stesso, come colui, che si permettesse di provocare una discussione su d'un argomento di molta importanza, senza averne nè esaminato, nè letta la relazione della Commissione permanente di finanza, perchè non si è potuto prima a noi distribuire.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli senatori Busacca e Cavallini delle loro dichiarazioni.

Pongo ai voti la proposta di rinviare a domani il seguito della discussione.

Prego quindi coloro che intendono di rinviare la discussione a domani di alzarsi.

(Approvato).

La discussione dell'art. 2 di questo progetto di legge è rinviata a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato:

Votanti	73
Favorevoli	48
Contrari	25

(Il Senato approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1887-88:

Votanti	73
Favorevoli	63
Contrari	10

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifillosserica di Berna:

Votanti	73
Favorevoli	66
Contrari	7

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Votanti	73
Favorevoli	64
Contrari	9

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 2:

Discussione dei progetti di legge:

Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, serie 3^a, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici (*seguito*);

Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria;

Revisione generale dei redditi dei fabbricati;

Autorizzazione ai comuni di Pentone, Gergei ed altri per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ad alcuni comuni e frazioni di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86;

Approvazione del piano regolatore d'ampliamento pel circondario esterno della città di Milano.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40 pom.).